

La valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, effettuata dal datore di lavoro, è una delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Per valutazione dei rischi si intende la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività.

La valutazione dei rischi è finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e a elaborare il programma di misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Nell'effettuare la valutazione dei rischi, il **datore di lavoro deve tendere ad un'attività volta all'eliminazione di rischi** e, ove ciò non sia possibile, **alla loro riduzione al minimo** in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.

Il datore di lavoro, ma anche tutti gli altri soggetti che operano nell'ambito della valutazione dei rischi, deve rispettare i principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo e deve inoltre tendere alla riduzione del rischio alla fonte.

In particolare deve puntare a sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è in maniera inferiore.

Il datore deve, inoltre, limitare al minimo il numero di lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio e deve anche provvedere ad un utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici, biologici sui luoghi di lavoro.

Nell'ambito della valutazione dei rischi è necessario dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale e prevedere la sorveglianza sanitaria ed il controllo sanitario in generale dei lavoratori.

Il datore di lavoro deve prevedere l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione se possibile ad altra mansione e **deve anche mettere in campo tutta l'attività relativa all'informazione e la formazione dei lavoratori e di tutti gli altri soggetti (dirigenti, preposti etc).**

La valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze impiegate nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare **tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori** ivi compresi quelli riguardanti **gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari** tra cui anche quelli collegati allo **stress lavoro correlato** nonché quelli **connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.**

A conclusione della valutazione dei rischi viene redatto il DVR, il documento di valutazione dei rischi.

Viene preparata inoltre una **relazione sulla valutazione di tutti i rischi** per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.

La scelta dei criteri per la redazione del DVR è rimessa al datore di lavoro che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.

Il DVR deve contenere l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della valutazione dei rischi.

Occorre inoltre indicare il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Il datore di lavoro deve anche individuare: le **procedure per l'attuazione delle misure da realizzare** nonché **ruoli dell'organizzazione aziendale** che vi debbono provvedere e cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e potere.

Occorre inoltre indicare il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi.

Il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi del lavoro ed elabora il DVR in collaborazione con l'RSPP ed il medico competente, sentito l'RLS.

Il DVR deve contenere la descrizione dell'attività del datore di lavoro, l'identificazione dei luoghi di lavoro cioè dei luoghi destinati a contenere posti di lavoro ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo dell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile.

Il datore di lavoro deve inoltre effettuare la descrizione degli automezzi e delle attrezzature utilizzate, deve predisporre l'elenco del personale dipendente raggruppato per mansioni e infine deve indicare i prodotti utilizzati e manipolati.

Normalmente i criteri adottati per la valutazione dei rischi sono relativi alla valutazione del corretto rapporto uomo/macchina/ambiente, alla rispondenza alle norme di legge e buona tecnica e da quanto consigliato dall'esperienza.

Nella valutazione dei rischi di norma si esamina il registro infortuni, si ascoltano le indicazioni del datore di lavoro e dei lavoratori, si analizzano le mansioni e le attività svolte da lavoratori stessi e si esamina l'organizzazione del lavoro. Si individuano inoltre le misure di prevenzione e protezione nonché le attrezzature di protezione da adottare, il programma di attuazione e il piano di controllo relativo alla realizzazione degli obiettivi fissati.

La valutazione dei rischi è pertanto uno strumento fortemente finalizzato alla programmazione delle misure di prevenzione e più in generale all'organizzazione della funzione e del sistema preventivo aziendale.

L'obiettivo della valutazione dei rischi non è soltanto quello di verificare la rispondenza dei luoghi di lavoro, delle macchine, degli impianti e delle modalità operative alle norme di legge e di buona tecnica vigenti nella materia, ma quello di ricercare ogni possibile pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti sul posto di lavoro e di definire il grado di rischio che può derivare ai lavoratori di detti pericoli residui.

Tali considerazioni dipendono dal fatto che il legislatore presuppone che tutti gli oneri contenuti nelle vigenti leggi siano già pienamente osservate e quindi per favorire un ulteriore miglioramento della sicurezza e della salute, che è il principale obiettivo del decreto legislativo 81/08, impone ai datori di lavoro di effettuare un esame della propria azienda per individuare e per intervenire opportunamente in tutte quelle eventuali situazioni potenzialmente pericolose non ancora disciplinate da specifiche norme di legge.